REGOLAMENTO (CEE) N. 290/83 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1983

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di concimi costituiti da una soluzione di urea e di nitrato di ammonio originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma del suddetto regolamento,

considerando che nel 1981, con il regolamento (CEE) n. 349/81 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi costituiti da una soluzione di urea e di nitrato di ammonio (UNA), originari degli Stati Uniti d'America, fissando l'aliquota del dazio al 6,5 % ;

considerando che il dazio antidumping definitivo non si applicava alle esportazioni effettuate dalla società Agrico, poiché a carico di quest'ultima non erano state riscontrate pratiche di dumping, né a carico di taluni esportatori di concimi UNA, che avevano offerto impegni in materia di prezzi accettati dalla decisione 81/35/CEE della Commissione (4) ;

considerando che tre delle suddette società hanno in seguito ritirato i propri impegni in materia di prezzi e che il Consiglio, in seguito ad ulteriori indagini da parte della Commissione, ha istituito dazi antidumping definitivi con il regolamento (CEE) n. 101/83 (5) ;

considerando che il « Comité marché commun de l'industrie des engrais azotés et phosphatés (CMC-Engrais) » ha chiesto alla Commissione, a nome dei produttori comunitari che riforniscono praticamente tutto il mercato comunitario dei concimi in questione, di riesaminare il regolamento (CEE) n. 349/81, nonché la decisione 81/35/CEE che accetta gli impegni relativi alla procedura antidumping ; che la richiesta conteneva elementi di prova, relativi a nuove pratiche di dumping da parte degli esportatori statunitensi di UNA e del grave pregiudizio da esse derivanti, ritenuti sufficienti per giustificare la riapertura della procedura ; considerando che la Commissione, con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (6), ha annunciato la riapertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di concimi UNA, di cui al codice Nimexe ex 31.02-90, originari degli Stati Uniti, e ha riaperto l'indagine ;

considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori ;

considerando che la Commissione ha dato alle parti interessate l'opportunità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto, nonché di chiedere di essere intese oralmente ;

considerando che alcuni esportatori ed importatori hanno reso noto il proprio punto di vista per iscritto e, su loro richiesta, sono stati ascoltati dalla Commissione ;

considerando che la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione preliminare ed ha effettuato controlli in loco presso le seguenti società :

produttori CEE :

— BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Repubblica federale di Germania ;

— Ruhr-Stickstoff AG, Bochum, Repubblica federale di Germania ;

— APC SA (Azote e produits chimiques), Parigi, Francia ;

— Compagnie française de l'azote (COFAZ), Neuilly-sur-Seine, Francia ;

— Générale des engrais, Neuilly-sur-Seine, Francia ;

— Société chimique de la Grande paroisse, Parigi, Francia ;

— Nederlandsche Stikstof Maatschappij, Bruxelles,

— Unie van Kunstmestfabrieken BV, Utrecht ;

importatori CEE :

— Demufert SA Bruxelles,

— Ferdis SA Bruxelles ;

esportatori statunitensi :

— Agrico, Chemical Company, Tulsa, Oklahoma,

— Transcontinental Fertilizer Company, Filadelfia, Pennsylvania ;

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 4.
(4) GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 35.
(5) GU n. L 15 del 19. 1. 1983, pag. 1.
(6) GU n. C 179 del 16. 7. 1982, pag. 4.

considerando che la Commissione ha determinato a titolo provvisorio il valore normale in base ai prezzi praticati sul mercato interno dall'unico produttore, la ditta Agrico, che esportava nella CEE e che ha fornito sufficienti elementi di prova in merito a tali vendite ; che la Commissione, in base ai dati forniti, è giunta alla conclusione che tali vendite sono state effettuate a prezzi superiori ai costi fissi e variabili normalmente sostenuti durante la produzione ;

considerando che i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o da pagare per i prodotti esportati nella Comunità ;

considerando che, nel raffronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze in grado di influenzare la comparabilità tra i prezzi, nei casi in cui le richieste in questo senso apparivano giustificate ; che sono stati effettuati adeguamenti in considerazione delle differenze relative alle modalità ed alle condizioni di vendita, nonché delle diverse concentrazioni di azoto nel prodotto in questione ;

considerando che, per determinare il livello più appropriato in base al quale effettuare il confronto, la Commissione ha tenuto conto del fatto che Agrico riforniva quasi tutti i suoi clienti sul mercato interno franco punto di arrivo, con depositi collocati in zone di elevato consumo e riforniti in gran parte dallo stabilimento attraverso condutture dirette oppure con chiatte o autocarri ;

considerando inoltre che i costi di gestione di tali punti di arrivo sono trattati dalla ditta Agrico come costi fissi e pertanto non possono essere presi in considerazione ; che si è invece tenuto conto del costo sostenuto per trasportare il prodotto sino al punto di arrivo ed è stata effettuata una detrazione analoga per le vendite all'esportazione per quanto riguarda il costo del trasporto dall'impianto ad un livello fob ;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping relative alle esportazioni dell'Agrico nella Comunità, con un margine pari all'importo per il quale il valore normale, calcolato con il metodo di cui sopra, supera i prezzi all'esportazione nella Comunità ;

considerando che la media ponderata del margine di dumping per l'Agrico era del 4,14 % ;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio, dall'indagine della Commissione risulta che le esportazioni dell'Agrico nella Comunità sono aumentate del 203 % dal 1981, considerato complessivamente, al primo quadrimestre 1982 e che nel 1982 tutte le esportazioni sono state effettuate a prezzi di dumping a differenza di quanto è avvenuto nel 1981 ; che le forniture di prodotti a prezzi di dumping effettuate dall'Agrico nel 1982, su base annua, rappresentavano circa il 9 % del consumo comunitario ; che inoltre le importazioni complessive effettuate a prezzi di dumping dall'Agrico e dalle tre società oggetto di un'indagine della Commissione dopo il ritiro dell'impegno sui prezzi rappresentavano circa il 21 % del consumo comunitario nel 1982 ;

considerando che i prezzi corrisposti nella Comunità per i prodotti in questione oggetto di dumping erano notevolmente inferiori ai prezzi dei produttori comunitari ;

considerando che, in seguito a tali pratiche di dumping, l'industria comunitaria continua a vendere il prodotto in questione in perdita ;

considerando che, per quanto riguarda l'eventuale pregiudizio provocato da altri fattori, secondo le prove a disposizione della Commissione alcuni produttori comunitari, con sede nei Paesi Bassi sono apparsi sul mercato ed hanno aumentato le proprie vendite di UNA, soprattutto in Francia ; che, tuttavia, secondo quanto risulta dall'indagine, il basso livello dei prezzi praticati dai produttori suddetti, tale da provocare notevoli perdite, era dovuto al fatto che i prezzi dei prodotti europei dovevano sostenere la concorrenza delle importazioni oggetto di dumping ; che tutti i produttori della Comunità hanno confermato l'esistenza del pregiudizio provocato dalle importazioni a prezzi di dumping e che non può essere convalidata la dichiarazione degli esportatori e degli importatori interessati, secondo la quale il pregiudizio subito dai produttori francesi e tedeschi era dovuto unicamente all'incremento delle vendite dei concimi in questione da parte di altri produttori comunitari ;

considerando che, a parere degli esportatori ed importatori interessati, i produttori francesi, che rappresentano il 43 % della produzione comunitaria di UNA, non hanno subito alcun pregiudizio, data la decisione del ministero competente per la concorrenza, pubblicata nel *Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation,* del 12 dicembre 1981, che impone di modificare alcuni aspetti della politica dei prezzi dei produttori francesi riguardanti, tra l'altro, i concimi a base di azoto ; che, sempre a parere degli esportatori e degli importatori interessati, pur riguardando i concimi a base di azoto solidi (principalmente nitrato di ammonio) e liquidi (UNA), la decisione suddetta rimane non di meno rilevante perché il nitrato di ammonio e la UNA sono effettivamente prodotti analoghi ; che, tuttavia, durante l'indagine la Commissione ha chiesto e verificato i dati relativi alla produzione e alla vendita di UNA e che tali dati permettevano chiaramente di individuare il prodotto interessato ; che la Commissione ritiene di avere ricevuto, durante l'indagine, informazioni corrette sulla situazione particolare relativa ai produttori comunitari di UNA ; che la Commissione, in base a tali informazioni, è giunta alla conclusione che le importazioni di UNA effettuate a prezzi di dumping dalle società interessate hanno provocato

grave pregiudizio all'industria comunitaria, compresa quella francese ; che la Commissione non rileva alcuna contraddizione tra la constatazione specifica del pregiudizio relativa ai concimi in questione e la decisione delle autorità francesi, che si riferiva al comportamento dei produttori di concimi in rapporto ad una gamma molto più vasta di concimi a base di fosforo e azoto ;

considerando che la Commissione, ai fini di una prima risultanza nella procedura di revisione, non ha ricevuto ulteriori elementi di prova relativi alle vendite nella Comunità di UNA da parte di esportatori statunitensi, ad eccezione dell'Agrico, e che pertanto non ha motivo per modificare la propria opinione, secondo la quale è necessario continuare ad applicare il dazio vigente per eliminare l'attuale pregiudizio e per evitarne uno ulteriore ;

considerando che la Commissione non ha ricevuto alcun ricorso da parte dei consumatori comunitari ; che, comunque, a lungo termine, un'industria comunitaria indebolita o ridotta a causa di continue pratiche di dumping è contraria agli interessi dei consumatori comunitari ; che, in tal caso, per tutelare gli interessi della Comunità è necessario istituire un dazio antidumping provvisorio sui concimi a base di UNA originari degli Stati Uniti d'America ed esportati dalla società Agrico e che, in considerazione della portata del pregiudizio provocato, tale dazio dovrebbe essere pari al margine di dumping riscontrato ;

considerando che è opportuno stabilire un termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sui concimi costituiti da una soluzione di urea e di nitrato di ammonio (UNA), di cui alla sottovoce ex 31.02 C della tariffa doganale comune e corrispondenti al codice Nimexe ex 31.02-90, esportati dalla Agrico, Chemical Company, Tulsa, Oklahoma.

2. L'aliquota del dazio, basata sul valore in dogana determinato in conformità del regolamento (CEE) n. 1224/80, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (1), è pari a 4,14 %.

3. Al dazio si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare il proprio punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, oppure fino all'approvazione di provvedimenti definitivi da parte del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.